



COMUNE DI GIBELLINA

Provincia di Trapani

***REGOLAMENTO  
PER LA STIPULA E GESTIONE DEI PATTI  
DI GEMELLAGGIO, DI AMICICIZIA E DI  
FRATELLANZA***

*Approvato con deliberazione del C.C  
N.75 del 28/10/2010*



## COMUNE DI GIBELLINA

### REGOLAMENTO PER LA STIPULA E GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO, DI AMICIZIA E DI FRATELLANZA

#### INDICE

- ART. 1 - Gemellaggi
- ART. 2 - Patto di Amicizia
- ART. 3 - Patto di Fratellanza
- ART. 4 - Caratteristiche della città gemella
- ART. 5 - Procedura di approvazione, conferma, revoca
- ART. 6 - Stipula
- ART. 7 - Attività
- ART. 8 - Dotazioni
- ART. 9 - Comitato di Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza
- ART. 10 - Riunioni Comitato
- ART. 11 - Validità Riunioni
- ART. 12 - Convocazioni del Comitato
- ART. 13 - Segretario del Comitato
- ART. 14 - Verbale riunioni
- ART. 15 - Riconoscimenti
- ART. 16 - Rinvio e Entrata in vigore

### REGOLAMENTO PER LA STIPULA E LA GESTIONE DEI PATTI DI GEMELLAGGIO, DI AMICIZIA E DI FRATELLANZA

#### ART. 1 Gemellaggi

1. Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città italiane e di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, sportivi, politici, turistici, culturali, commerciali, artigianali con costante riferimento ad una azione comune per la pace, solidarietà, l'incontro fra i popoli e la salvaguardia dei diritti umani.

#### ART. 2 Patto di Amicizia

1. Il Patto di Amicizia costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche rendono opportuno l'istituzionalizzazione di un rapporto ispirato ai valori culturali, religiosi, sociali, economici nonché all'azione comune per la pace. I Patti di Amicizia possono essere stipulati solamente con Città o Comuni Italiani.

#### ART. 3 Patto di Fratellanza

1. Il Patto di Fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche geografiche e politiche rendono opportuna l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al sostegno per l'autentica libertà dei popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.

#### ART. 4 Caratteristiche della città gemella

1. Il Gemellaggio è stipulato, di norma, con città o comuni d'Europa che hanno caratteristiche simili alla città di Gibellina con particolare riferimento alla vocazione turistica, storico - culturale, produttiva, artigiano - commerciale, di apertura internazionale.

#### ART. 5 Procedura di approvazione, conferma, revoca

1. La Giunta motiva adeguatamente, nella deliberazione istitutiva del Gemellaggio, i fondamenti della stipula dell'atto.

2. I Patti di Amicizia e di Fratellanza sono approvati dalla Giunta Comunale con adeguata motivazione e confermati con deliberazione di Giunta Comunale ogni 5 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto.

3. Ogni Gemellaggio deve essere confermato con deliberazione dalla Giunta Comunale ogni 5 anni, attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto

4. I Gemellaggi, Patti di Amicizia e di Fratellanza non confermati entro sei mesi dalla scadenza del termine sono di diritto considerati decaduti per la città di Gibellina.

5. I provvedimenti di revoca esplicita dei Gemellaggi, Patti di Amicizia e di Fratellanza sono di competenza della Giunta la quale si riserva il diritto di revocare tali accordi nel caso che nelle realtà territoriali si verificano gravi atti di violenza alla persona, con il conseguente disconoscimento dei diritti umani.

#### ART. 6 Stipula

1. Gli effetti del Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza, sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro rappresentanti.

#### ART. 7 Attività

1. Il Comune di Gibellina sviluppa i Gemellaggi, Patti di Amicizia e Fratellanza, promuove la conoscenza della città reciprocamente legata, favorisce le relazioni fra i cittadini, favorendo scambi, iniziative, esposizioni, presenze dirette di delegazioni nelle rispettive città. Le delegazioni che rappresentano il Comune di Gibellina sono di norma costituite da membri della Giunta e del Consiglio Comunale, del Comitato di Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza.

2. I residenti delle città gemelle hanno diritto ad agevolazioni nei musei, mezzi di trasporto, parcheggi, ed altri servizi che si ritengono possibili da determinare con specifica deliberazione di Giunta Comunale.

#### ART. 8 Dotazioni

1. Il bilancio del Comune di Gibellina può prevedere interventi di spesa connessi ad attività di sponsorizzazioni, promozione di mostre, attività turistico - culturali, sportive e iniziative espositive, nei limiti consentiti dalle leggi.

2. Il Comune potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

## ART. 9 Comitato di Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza

1. Il Sindaco può nominare con proprio atto, senza alcuna indennità prevista in termini di gestione o rimborso spese, per ogni singolo rapporto di gemellaggio, patto di amicizia, un Comitato composto da un numero massimo di 10 persone rappresentative del territorio, fra quelle che abbiano presentato idoneo curriculum formativo e professionale nel settore della cultura, della scienza, della tecnica, del diritto, architettura, storia dell'arte, turismo, spettacolo, della produzione, commercializzazione dei prodotti locali e branche affini. Il Sindaco nomina all'interno del Comitato una persona di fiducia componente lo staff del Sindaco.

2. Il Sindaco è membro di diritto ed assume le funzioni di Presidente, funzioni che può delegare ad altro membro del Comitato.

3. Il Comitato promuove tutte le attività necessarie a valorizzare lo scambio di contatti e iniziative, favorisce la sensibilizzazione dei cittadini alle motivazioni che hanno condotto al gemellaggio ed una larga e consapevole partecipazione alle relative iniziative, con particolare riguardo alle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo.

4. Il Presidente del Comitato con specifica delega del Sindaco può per particolari funzioni rappresentare il Comune di Gibellina in attività funzionali al più stretto rapporto tra le città legate da Gemellaggio, Patto di Amicizia, Patto di Fratellanza.

5. Gli atti di gemellaggio, Patto di amicizia e Patto di Fratellanza verranno appositamente conservati e la loro firma dovrà avvenire nelle rispettive residenze municipali. Il sindaco potrà consegnare un simbolo (pergamena, targa, scultura ecc.) che testimonia l'evento.

6. Il Comitato decade al decadere dell'Amministrazione comunale.

7. La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di 3 riunioni consecutive);
- c) per richiesta delle Organizzazioni di appartenenza;
- d) per la richiesta della totalità degli altri membri.
- e) per fatti gravi che danneggiano l'immagine del Comune di Gibellina.

## ART. 10 Riunioni Comitato

1. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 30 ottobre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; ed entro il 30 maggio, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni.

2. Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione della Giunta comunale.

3. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chieda la maggioranza dei componenti.

## ART. 11 Validità Riunioni

1. L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

#### ART. 12 Convocazioni del Comitato

1. Le convocazioni del Comitato, curate dall'Ufficio di Staff del Sindaco, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della riunione. Per motivate ragioni d'urgenza esse potranno però essere indette senza preavviso e con qualsiasi mezzo.
2. Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

#### ART. 13 Segretario del Comitato

1. Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera di dipendenti dell'Ente locale. Il segretario del Comitato è nominato, con atto dal Sindaco, tra i membri dell'Ufficio di Staff del Sindaco o fra i dipendenti comunali.

#### ART. 14 Verbale riunioni

1. Il Comitato si riunisce nei locali della sede Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### ART. 15 Riconoscimenti

1. Il Sindaco, informando la Giunta, può consegnare ogni anno, in data unica, il riconoscimento "Ambasciatore ideale della città di Gibellina" ad una o più personalità che hanno concorso in modo incisivo e ampiamente riconosciuto a creare e rafforzare i rapporti con città gemelle o legate da patti di amicizia e fratellanza.

#### ART. 16 Rinvio e entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.